

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 19 febbraio 2003, ha approvato, con modificazioni, il
seguito disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già appro-
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle
centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San
Filippo del Mela

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2002, N. 281

All'articolo 1:

al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»; nel secondo periodo, le parole da: «volto a ridurre» fino a: «a livello locale,» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un quadro particolareggiato degli interventi e delle tecnologie introdotte negli impianti per il contenimento delle emissioni inquinanti alla data del 31 dicembre 2002 ai sensi del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, dovrà garantire, al termine degli interventi di adeguamento e di miglioramento ambientale, la riduzione delle emissioni inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo entro i limiti e secondo quanto stabilito dal medesimo decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, anche» e sono aggiunte, in fine, le parole: «alla quale il piano è riferito»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il piano di gestione di cui al comma 2 indica le scadenze temporali dell'adeguamento delle emissioni alla normativa vigente.»;

al comma 3, sono soppresse le parole: «d'intesa con le regioni interessate,»; è soppressa, ovunque ricorra, la parola: «eventuali»; dopo le parole: «ritenute necessarie» sono inserite le seguenti: «per la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione e dei lavoratori»; sono soppresse le parole da: «le scadenze temporali» fino a: «normativa vigente,»; dopo le parole: «misurazione e controllo,» sono inserite le seguenti: «anche al fine di garantire il costante monitoraggio delle emissioni e della situazione ambientale,»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto decreto è adottato d'intesa con le regioni nel cui ambito territoriale sono collocati gli impianti di cui al comma 1, sentite le regioni eventualmente interessate dalle emissioni inquinanti.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il decreto di cui al comma 3 definisce il termine di ultimazione degli interventi di adeguamento ambientale degli impianti di cui al comma 1 da attuarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, fatti salvi i termini più restrittivi contenuti in eventuali specifici accordi già definiti in sede di conferenza di servizi.»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per la centrale termoelettrica di «Brindisi Nord» deve essere realizzata la trasformazione in ciclo combinato a metano di almeno due gruppi, con inizio dei lavori entro il mese di gennaio 2005.»;

al comma 5, la parola «natura» è sostituita dalla seguente: «tutela»;

al comma 6, nel secondo periodo, le parole: «d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e con le regioni interessate»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Qualora gli interventi di adeguamento ambientale non siano completati entro il termine di cui al comma 4, la centrale potrà essere esercitata al 50 per cento della potenza non adeguata nei sessanta giorni successivi e al 25 per cento negli ulteriori sessanta giorni. Trascorso tale periodo senza che i lavori siano stati portati ad una fase adeguata di realizzazione, pari ad almeno il 50 per cento degli interventi previsti, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro della salute e la regione interessata, procede alla immediata chiusura della centrale, ovvero ad adottare le necessarie misure urgenti volte a contemperare le esigenze di tutela ambientale con quelle della sicurezza ed efficienza della rete elettrica nazionale, addebitando gli oneri al proprietario.».